



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marida Corso	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23602/2018** promossa da:

██████████ nato in Pakistan il ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ che lo rappresenta e lo difende come
da mandato in atti

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno in persona della **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ██████████**
RESISTENTE CONTUMACE

Con l'intervento del PM

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 28.08.18 da ██████████ avverso il provvedimento della **COMMISSIONE TERRITORIALE DI ██████████** notificato in data



22.08.18, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La controversia, introdotta con ricorso depositato in data 28.08.18 ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Esse sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con il rito camerale di cui all'art. 737 cpc, con la precisazione – di cui all'art. 3, comma 4 bis, DL 13/17- che per la trattazione della controversia è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del collegio e che il collegio decide in camera di consiglio quando non ritiene necessario l'espletamento di ulteriore istruttoria.

Il P.M., nelle conclusioni rese in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale di ██████████ non si è costituita, nonostante la rituale notifica da parte della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, sicchè se ne dichiara la contumacia.

Con decreto del 29.5.19 è stata fissata udienza per il 20.4.20 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo 25/08, non essendo disponibile la videoregistrazione, rinviata di ufficio al 27.5.20 ai sensi del DL 18/20.

All'esito dell'udienza del 27.5.20, di cui veniva disposta la trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) DL 18/20 con decreto del 9.5.20, dato atto del deposito di note per la trattazione scritta da parte del solo ricorrente, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Nel merito, il ricorrente lamenta l'illegittimità e l'ingiustizia del provvedimento della Commissione territoriale di ██████████ criticandone, in particolar modo, la superficialità della valutazione compiute in merito alla credibilità delle sue dichiarazioni e in relazione all'effettiva criticità della situazione socio-politica del Pakistan. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria, o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce del percorso lavorativo e di integrazione intrapreso in Italia.



Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è parzialmente fondato

Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un



determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Gli artt. 5 e 6, inoltre, precisano, che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave siano: lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Il quadro normativo si completa con la previsione dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, vigente *ratione temporis*, che disciplina l'ipotesi residuale della "protezione umanitaria", prevedendo che il



rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere altresì adottati se “ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” .

Quanto al quadro normativo di riferimento, va premesso che il D.L. nr. 113/2018 – in vigore dal 5.10.2018 – ha comportato l’abrogazione dell’art. 5 comma 6 del D.lgvo 286 del 1998.

Tuttavia, a parere del Collegio, i nuovi criteri dettati dall’art. 32 comma 3 D.lgs 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso, in armonia con il principio dettato dal comma 1 dell’art. 11 disp. prel. c.c., anche alla luce dell’interpretazione fornita dalle S.U. nella sentenza n. 26490/19.

Così ricostruito il quadro normativo sostanziale, ritiene il Collegio che dalle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale da [REDACTED] e dalle COI aggiornate sullo stato del Pakistan , di seguito riportate, non emerga alcun credibile e fondato rischio di persecuzione né il rischio di grave danno come qualificato dall’art. 14 d.lgs. 251/07, conformemente alle conclusioni rassegnate dal PM ed alla decisione della Commissione Territoriale.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente dichiara di essere nato e cresciuto nel villaggio di Sehala Minhas, nella provincia di Gujar Khan, in Punjab, dove vivono attualmente i suoi genitori, suo fratello maggiore e le sue sorelle. Racconta di aver lasciato il suo paese il 24 ottobre del 2016 poiché con la sua famiglia si era convertito alla religione sciita ed i wahabi non avevano accettato la conversione. In particolare, specifica che, in passato, la sua famiglia professava la religione wahabita ma, vivendo in villaggio a maggioranza sciita, per evitare persecuzioni, avevano deciso di convertirsi e di entrare nel gruppo Al-e-teshi. Tuttavia, i suoi parenti wahabiti, che vivevano in un villaggio confinante, erano contrari ed avevano osteggiato la conversione e, nel 2016, il richiedente aveva avuto una colluttazione con alcuni ragazzi wahabiti che lo avevano ferito. Aggiunge, inoltre, di essere fuggito anche a causa di un litigio familiare, tra suo padre e i suoi zii, riguardante alcune proprietà situate nel villaggio confinante, dove vivevano i suoi zii, di religione wahabita. Il ricorrente dichiara di essere arrivato in Italia il 7 novembre del 2016 dopo aver attraversato la Turchia e la Libia. Dichiara, infine, di non voler ritornare in Pakistan perché potrebbe essere ucciso dai wahabi. A richiesta di chiarimenti da parte della CT in ordine alla conversione sua e della sua famiglia, il ricorrente ha risposto che suo padre si era convertito dopo essere andato in pensione, quando aveva iniziato a leggere molti libri, poiché si era sentito attratto da tale religione. Sollecitato a dare maggiori informazioni, visto che in precedenza aveva dichiarato di essersi convertito per sfuggire alla persecuzione degli sciiti, che erano in maggioranza nel villaggio di origine, il ricorrente ha affermato che la conversione del padre era avvenuta già prima della sua nascita, poiché era molto affascinato da



tale religione e di non essersi spiegato bene in precedenza. Ha aggiunto che suo padre è anziano e non avrebbe potuto affrontare un viaggio come il suo e che sua sorella e suo fratello, con il matrimonio, erano entrati a far parte di famiglie sciite e vivono al villaggio senza problemi.

Le dichiarazioni del ricorrente non appaiono attendibili né coerenti, come condivisibilmente ritenuto dalla Commissione nel provvedimento di diniego, nonostante le numerose richieste di chiarimenti effettuate dalla CT durante l'audizione, che appare completa ed esaustiva.

Infatti il ricorrente ha dapprima affermato di essersi convertito, con la sua famiglia, alla religione sciita, pur essendo wahabita, perché il villaggio dove è nato è a maggioranza sciita; poi invece ha riferito di essersi convertito per volontà di suo padre che, dopo essere andato in pensione, aveva iniziato a leggere molti libri, anche sulla religione sciita, da cui era rimasto colpito perché non inneggia all'odio verso gli altri, sino alla decisione di convertirsi; da ultimo, a seguito di nuova richiesta di chiarimenti, ha affermato che suo padre si era convertito già prima della sua nascita, in quanto affascinato da questa religione, e che lui stesso da bambino era stato mandato a studiare i testi sacri a casa di uno sciita, contraddicendo quanto riferito all'inizio circa l'induzione alla conversione alla religione sciita a causa del fatto che il villaggio dove vivevano era a maggioranza sciita.

Le ragioni della conversione dalla religione wahabita a quella sciita, riferite dal ricorrente, sono radicalmente diverse all'interno del verbale, tra l'inizio e la fine dello stesso e, nonostante le richieste di chiarimenti fatte dalla CT, sono rimaste senza una ragionevole e plausibile spiegazione, alla luce delle risposte fornite e su esaminate. Si esclude, pertanto, alla luce della completezza delle domande poste al ricorrente da parte della CT, che un nuovo interrogatorio in udienza potrebbe avere risultati utili all'esame della domanda.

Le contraddizioni evidenziate, vertenti su aspetti fondamentali del narrato, non consentono di ritenere credibile il racconto del ricorrente.

Alle considerazioni già esposte, si aggiunga il rilievo che tutta la famiglia del ricorrente continua a vivere senza problemi nel villaggio di origine, sicché non appare sussistere il fondato timore di persecuzione o di grave danno per il ricorrente in caso di rimpatrio. Inoltre i coniugi di suo fratello e sua sorella sono di religione sciita, come la maggioranza degli abitanti del villaggio, il che implica da un lato che la famiglia del ricorrente è stata ben accettata dalla comunità sciita, dall'altro che non risulta verosimile che il ricorrente non troverebbe protezione da parte delle autorità statali in un villaggio a maggioranza sciita, nel caso in cui dovesse ricevere minacce dai wahabiti parenti di suo padre, che abitano nel villaggio vicino.



Sotto il profilo del pericolo, infine, non può non evidenziarsi che il ricorrente, a fronte della conversione di suo padre, che sarebbe avvenuta ancor prima della sua nascita e dunque molto tempo addietro, ha narrato di un unico episodio di violenza che si sarebbe verificato nel 2016, a molti anni dunque dalla conversione. Orbene, tale unico accadimento -- ove realmente verificatosi -, non preceduto né seguito da altri episodi, neanche a danno di suo padre o di altri familiari, può ritenersi del tutto isolato e privo del connotato della gravità necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non denotando alcuna attualità del rischio di grave danno in caso di rimpatrio.

Non ricorrono perciò i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione internazionale, né sotto forma di status di rifugiato, né di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) d.lgs 251/07.

Non ricorrono neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) dal momento che nella regione del Punjab, da cui proviene il ricorrente, non vi è più una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, essendo il quadro politico del Pakistan molto migliorato negli ultimi tre anni.

La narrazione del ricorrente va inserita nel complesso contesto e nella storia recente del Pakistan, che versa ancora in situazione di instabilità, ma ormai attenuata, dal conflitto con l'India lungo il confine del Kashmir, alle forti tensioni tra le comunità dei sunniti e quella degli sciiti, agli anni 2003-2004, in cui il Presidente Musharraf impegnava le forze militari in violente offensive ai confini dell'Afghanistan contro le milizie fondamentaliste di Al Qaeda. Nel 2005, a seguito dei tumulti avvenuti in Baluchistan per il controllo e la equa distribuzione dei proventi dello sfruttamento dei depositi di gas di quella regione, il governo intraprese una violenta opera di repressione nei confronti dei ribelli del gruppo indipendentista Baluchi/Bla, coinvolgendo anche la popolazione locale. In quell'occasione Amnesty International denunciò numerosi casi di arresti arbitrari, tortura, esecuzioni, sequestri di persona. Negli anni 2008-2009, il Pakistan è stato interessato da una lunga serie di attentati sanguinosi; nello stesso periodo forte è stata la tensione nelle zone di confine con l'Afghanistan, ove nel tentativo di smantellare le roccaforti dei talebani le operazioni delle forze di sicurezza e gli scontri armati con le forze fondamentaliste hanno cagionato la fuga di una rilevante parte della popolazione locale. L'Agenzia ONU per i rifugiati ha stimato, in una nota dell'Aprile 2012, che "come risultato delle operazioni di sicurezza contro i gruppi militanti, nella provincia Khyber Pakkhtunkhwa e nella regione FATA del Pakistan sono oltre 650.000 le persone sfollate". Amnesty International, nel rapporto 2016/2017, denuncia che: "Gruppi armati hanno continuato a compiere attacchi mirati contro i civili, tra cui dipendenti del governo, provocando centinaia di vittime. Le forze di



sicurezza, in particolare i ranger paramilitari a Karachi, hanno commesso violazioni dei diritti umani nella quasi totale impunità. Sono proseguite le esecuzioni, spesso a seguito di processi iniqui. Attori statali e non statali hanno discriminato le minoranze religiose”.

Dalle COI e dalle fonti internazionali consultate nell’esercizio dei poteri di ufficio, emerge che, in base al Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), vi è stata una netta riduzione della violenza etnica e politica nel 2016, anno durante il quale si sono verificati dodici incidenti rispetto ai 63 del 2015.

Le COI riportate da EASO ed aggiornate ad agosto 2017 descrivono ancora un paese in alcune zone instabile a causa di attacchi terroristici, soprattutto a Lahore, sebbene meno frequenti che in passato, nonostante il grande impegno militare del Presidente nella lotta al terrorismo, paese nel quale rimangono intatte le cause dell’estremismo e della violenza ideologica, non efficacemente affrontate dal Governo secondo le fonti citate.

Per quanto concerne la sicurezza nel paese, dalle medesime Coi emerge che secondo il CRSS (Centre for Research and Security Studies) vi sono stati 425 eventi fatali in Punjab nel 2016, con un incremento del 30% se comparato ai dati del 2015. Il report del CRSS evidenzia che il numero più alto di eventi fatali in Punjab è dovuto alle operazioni di sicurezza. CRSS riporta inoltre che nel 2016, sono stati registrati episodi di violenza in 34 dei 38 distretti della provincia del Punjab e che Lahore è stata la città più colpita, seguita da Rajanpur e Sheikhupura nel 2016. Nel 2018 dai dati PIPS emerge che in Punjab ci sono stati solo 4 attacchi terroristici e 39 vittime, con un trend in discesa del 80% rispetto agli anni precedenti. La fonte ACLED riporta che nessun evento fatale si è verificato in Punjab nel 2019 (vds. report EASO Pakistan 2019, La situazione della sicurezza).

Sulla scorta dei dati aggiornati, riportati nelle fonti internazionali su citate, da cui si evince un consistente calo degli attentati e delle vittime nella regione del Punjab da cui proviene il ricorrente, può escludersi che in tale zona di provenienza sia in atto una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata di cui all’art. 14 lett. c) d.lgs 251/07 .

Ne consegue il rigetto integrale della domanda di protezione internazionale.

Deve a questo punto valutarsi la sussistenza di condizioni di grave vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il ricorrente in caso di rimpatrio, connesse a situazioni di insicurezza derivanti dalla pandemia di Covid 19 nel paese di origine, da bilanciarsi con l’integrazione conseguita in Italia attraverso i numerosi contratti di lavoro susseguitisi negli anni, di cui l’ultimo scaduto il 29.2.20, come risultante dalle comunicazioni Unilav e buste paga depositate dal ricorrente.



A tal proposito in ricorso e nelle note per la trattazione scritta dell'udienza, depositate il 12.5.20, si insiste nella richiesta di protezione umanitaria alla luce del buon livello di integrazione raggiunto in Italia, come ricavabile non solo dalla documentazione relativa all'attività lavorativa, ma anche del certificato del CIPIA di Benevento in relazione alle competenze linguistiche acquisite, a fronte delle condizioni di vita precarie nel paese di origine rappresentate in ricorso.

Ritiene il collegio che sia necessario consultare di ufficio le fonti internazionali in relazione alla situazione di sicurezza del paese di origine, nell'esercizio del dovere di cooperazione, al fine di verificare quale sia la situazione della pandemia Covid 19 in Pakistan e la capacità del sistema sanitario di farvi fronte, nell'ottica di assicurare una decisione completa ed ex nunc, in linea con l'art. 46 della Direttiva 2013/32, ed alla luce del principio ricordato dalla CGUE nella sentenza *Alheto*, a mente della quale "il giudice di uno Stato membro investito in primo grado di un'impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare sia gli elementi di fatto e di diritto, quali l'applicabilità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 alla situazione del richiedente, di cui l'organo che ha adottato tale decisione ha tenuto o avrebbe potuto tener conto, sia quelli intervenuti dopo l'adozione della medesima decisione."

Circa l'onere di cooperazione del giudice, anche nell'esaminare la domanda di protezione umanitaria, si ricorda l'ordinanza della S.C. *n.7985 del 21/04/2020* secondo cui: "In tema di protezione internazionale, il difetto d'intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria." Nella specie, la S.C. aveva cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili.



Nel caso di specie dalle fonti internazionali consultate dal collegio emerge che la pandemia da Covi 19 ha assunto una situazione di rilevante gravità, cui il sistema sanitario pachistano non appare capace di fare fronte.

In particolare, dalle informazioni pubblicate il 18/05/2020 sul sito governativo dedicato COVID-19, il numero totale di persone positive era di 42.7125, di cui 29.300 casi attivi ed 11.922 persone ricoverate oltre a 903 persone decedute; quanto alla diffusione dei casi positivi per regioni, si assiste ad una enorme concentrazione di casi nel Punjab (15.346 casi), da cui proviene il ricorrente, e nel Sindh .

Circa il sistema sanitario in Pakistan, dal rapporto pubblicato da EASO nell'agosto 2015 sulla situazione nel Pakistan si evincono le seguenti informazioni: "Nella sanità pakistana, sempre più commerciale, hanno avuto grande diffusione ospedali, cliniche, farmacie moderne e laboratori diagnostici privati. A causa di questo orientamento commerciale, i servizi sanitari per i poveri sono diventati scarsi. Nella maggior parte degli istituti medici si segnala la carenza di personale qualificato, farmaci e materiale medico. La maggior parte dei pakistani ricorre alla sanità privata . I servizi di assistenza primaria sono scadenti, specialmente nelle zone rurali. Più del 65 % della popolazione rurale non ha accesso alle strutture sanitarie di base e a servizi sanitari di qualità.". Secondo le informazioni disponibile sul sito ufficiale del Governo di Pakistan sul Covid-19, la situazione degli ospedali COVID in Pakistan è la seguente: 1 a Islamabad, 10 nel Balochistan, 7 nel Khyber-Pakhtunkhwa, 6 nel Punjab, 4 nel Sindh, 3 nel Azad Jammu & Kashmir e 4 nel Gilgit Balti-stan"

Orbene, alla luce dell'estensione dell'epidemia di coronavirus in Pakistan e delle gravi carenze del servizio sanitario pubblico ed in particolare nella regione del Punjab, ritiene il collegio che la domanda di protezione umanitaria possa essere accolta. poiché il rientro in patria in questo momento porrebbe il ricorrente in condizione di estrema vulnerabilità mentre egli risulta integrato nel territorio nazionale alla luce della documentazione versata in atti, sicchè nel bilanciamento di interessi da compiersi in adesione alla nota pronunzia della S.C. n 4455/19, sicuramente deve ritenersi prevalente la tutela del diritto fondamentale del ricorrente alla salute, che in caso di rimpatrio verrebbe gravemente compromesso.

La protezione umanitaria, infatti, si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa di cui agli artt. 7,8, 14 del d.lgs. 251, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di



fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine unitamente alla documentata integrazione in Italia, ovvero la sussistenza di un contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzia una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse o, infine, quando ricorrano rischi equivalenti a quelli sottesi alla concessione della protezione sussidiaria, ma limitati nel tempo, che nel caso di specie si ritengono sussistenti.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso sotto il profilo della protezione umanitaria.

Alla liquidazione del gratuito patrocinio si provvederà con separato decreto.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da [REDACTED] nato il [REDACTED] in Pakistan e per l'effetto gli riconosce il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ferme restando le competenze amministrative;
- 2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 25.06.20

Il Presidente

Dr.ssa Marida Corso

